



Comunicato Ufficiale
N. 282

Del
12 maggio 2022

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Gare dell'11 maggio 2022 - Finale

Juventus-Internazionale 2-4 dopo tempi supplementari

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 111

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Gare dell'11 maggio 2022 - Finale

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Finale della Coppa Italia Frecciarossa sostenitori delle Società **Internazionale e Juventus** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel

282/735



proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, cinque bottiglie di birra; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

LOCATELLI Manuel (Juventus)

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Internazionale)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al 14° del primo tempo supplementare, allontanatosi dalla propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria; per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

FARRIS Massimiliano (Internazionale)

Il Giudice Sportivo: *prof. avv. Alessandro Zampone*

“ ” ”

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 MAGGIO 2022